



COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.182

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARSU ANNO 2013

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 15/11/2013

Il responsabile del servizio

Clementina LEANZA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 15/11/2013

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO

Rag. Dott. Diego MAZZOTTA

L'anno 2013 il giorno 18 del mese di NOVEMBRE alle ore 13:00 nella sala del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO - IL SINDACO

intervengono:

		Presente	Assente
1	Salvatore ALBANO	X	
2	Paola CAZZELLA	X	
3	Luigi BALDI	X	
4	Pietro FALLI		X
5	Nicola PELUSO	X	

Partecipa Il Segretario Comunale Avv. Fabio MARRA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Visto il Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 in data 28/11/2001, esecutiva ai sensi di legge, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 31/03/2003;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione 2013, già differito al 30 settembre 2013 dall'art. 10, comma 4-quater, lettera b numero 1 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, è stato ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 dall'art. 8 comma 1 del D.L. 102/2013;

Visto l'art.14 del D.L.201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 214/2011) recante l'istituzione dal 1° gennaio 2013 del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, sopprimendo dalla medesima data tutti i vigenti prelievi sia di natura patrimoniale che di natura tributaria compresa l'addizionale ex Eca;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 30.05.2013 con la quale si è stabilito il pagamento della TARES per l'anno 2013 in 3 rate di cui n. 2 in acconto quantificate con le tariffe TARSU 2012, nelle more della successiva approvazione del regolamento e delle tariffe nel nuovo tributo.

Visto l'art. 5 comma 4-quater del citato D.L. 102/2013 che testualmente recita: *“In deroga a quanto*

stabilito dall'art. 14 comma 46 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'art. 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14 comma 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni della legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare per l'anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale di costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse di proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”.

Considerato che il Consiglio Comunale con delibera n. 52 del 12.11.2013 ha deciso di avvalersi della possibilità prevista da tale articolo e quindi di continuare ad applicare per l'anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al fine di evitare aggravii molto pesanti a carico di alcune categorie di utenti del servizio, prevedendo di assicurare la copertura dei costi con i proventi della tassa, dando mandato alla Giunta Comunale ai provvedere all'adeguamento delle tariffe TARSU alla fine di provvedere la copertura integrale dei costi del servizio

Preso atto che il Consiglio Comunale sempre con il medesimo atto ha provveduto a modificare la precedente delibera n.24/2013 in merito al pagamento del tributo , validando quanto già pagato in acconto come TARES , ai fini della TARSU per l'anno 2013 e ridefinendo come data dell'ultima rata a conguaglio il 16 dicembre 2013;

Vista la nota del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente prot. n. 18869 del 08.11.2013 dalla quale risulta che il costo complessivo per l'anno 2013, quantificato in applicazione dell'art. 61 del D.Lgs.507/1993 è stabilito in € 2.882.895,59(IVA compresa) ;

Ritenuto pertanto opportuno, in vista dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, adottare gli atti necessari per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti di cui al d. Lgs. n. 507/1993 per l'esercizio 2013 e propedeutici alla iscrizione nel bilancio dell'esercizio di riferimento delle relative previsioni;

Preso atto che , per l'anno 2013, resta confermata la maggiorazione prevista per i servizi indivisibili di cui al comma 13 dell'art. 14 del d.L. 201/2011 , riservata allo Stato e versata secondo le disposizioni di cui all'art. 10 comma 2 lett. c) del D.L. 08.04.2013 n. 35, convertito con modifiche nella legge 06.06.2013 n. 64 , nella misura di 0,30 centesimi di euro a mq.;

Preso atto che resta ancora invariato per i comuni il potere di deliberare aumenti tariffari legati alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

Ritenuto di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1 comma 7, del D.L. n. 392/2000 e di considerare nella determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, l'intero

costo di spazzamento delle strade;

Visto il prospetto dei costi, predisposto sulla base di quanto previsto *nel Bilancio di previsione 2013*, le cui risultanze finali sono di seguito riportate:

Costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	2.882.895,59	+
TOTALE	2.882.895,59	

Verificato che il gettito della tassa smaltimento rifiuti è quantificato così come di seguito riportato:

Ruolo presunto Tassa Rifiuti Solidi Urbani ANNO 2013	2.881.516,32	+
TOTALE	2.881.516,32	

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la copertura integrale dei costi e ed avere così il necessario equilibrio di bilancio, determinare le tariffe TARSU 2013 aumentando le tariffe, già in vigore nel 2012, di una percentuale pari al **9,30%** così come riepilogate nel prospetto che si allega alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, così come riportate nella tabella che viene allegata al presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale, sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, ai sensi del comma 4-quater del D.L. 102/2013 convertito dalla legge 124 del 28.10.2013;
4. di stimare in € 2.881.516,32 il gettito della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2013, derivante

dall'applicazione delle tariffe sopra determinate;

5. di dare atto che la copertura dei costi del servizio viene garantita in misura pari al 100,00%;
6. di precisare che per l'anno 2013, la maggiorazione prevista pari ad € 0,30 per metro quadro, è riservata allo Stato ed è versata secondo le disposizioni di cui all'art. 10 comma 2 lett. c), del D.L. 08/04/2013 n. 35 convertito con modifiche nella legge 06.06.2013 n. 64;
7. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro i termini nello stesso indicati, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nelle note del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 5343/2012 del 16/04/2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013.

IL SINDACO
dr Salvatore ALBANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Fabio MARRA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 18/11/2013

IL MESSO COMUNALE
ALBANO Anna

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:
- Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)
- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Fabio MARRA
